



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 225

COSA INTENDE FARE IL PRESIDENTE ZAIA DOPO IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DI ALCUNI MANAGER DELLE ULSS?

presentata il 30 giugno 2022 dai Consiglieri Camani, Bigon, Giacomo Possamai, Montanariello, Zanoni, Zottis, Guarda, Ostanel, Baldin e Lorenzoni

Premesso che:

- il 26/2/2021 il Presidente Zaia ha nominato per tre anni, prorogabili di ulteriori due, i Direttori generali delle aziende del S.S.R., alcuni dei quali prossimi alla pensione per motivi anagrafici;
- con comunicato n. 1384 del 25/6/2022, il dottor Flor ha confermato che quattro Direttori generali sono andati in quiescenza successivamente alla nomina.

Considerato che:

- l'articolo 5, comma 9 del decreto legge 6/7/2012, n. 95, convertito dalla legge 7/8/2012, n. 135, come ulteriormente esplicitato dalla Circolare n. 6/2014 del Ministro Madia vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi dirigenziali a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza, fatta salva la possibilità di conferire tali incarichi a titolo gratuito e con il limite di un anno per gli incarichi direttivi e dirigenziali;
- la Circolare inoltre precisa che “le amministrazioni eviteranno comportamenti elusivi, consistenti nel conferire a soggetti prossimi alla pensione incarichi e cariche il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza”;
- la sopraesposta disciplina riguarda anche le amministrazioni regionali e le cariche delle figure apicali delle ULSS;
- i dirigenti delle ULSS devono comunicare all'amministrazione regionale ogni variazione della loro situazione certificata in occasione della candidatura, incluso l'eventuale superamento del limite retributivo previsto dalla normativa nazionale per i dirigenti pubblici.

Visto che:

- il 28/5/2021 il Dipartimento della funzione pubblica, richiamando il Parere della Sezione Prima del Consiglio di Stato n. 309 del 15/1/2020, ha ribadito che

“in riferimento alla corresponsione del trattamento retributivo per coloro che nell’arco temporale dello svolgimento dell’incarico accedono alla pensione, d’ufficio oppure per autonoma volontà, (...) la modifica di status del soggetto incaricato (da dipendente a pensionato) nel corso dell’espletamento del mandato (...) determina l’obbligo di applicare la normativa prevista per lo status sopravvenuto, con la medesima decorrenza e col prescritto regime di gratuità”.

- le misure straordinarie adottate per l’emergenza covid-19 riguardanti il personale sanitario in quiescenza, e in particolare l’articolo 2bis, comma 5, del decreto legge n. 18/2020 e l’articolo 3bis del decreto legge n. 2/2021, entrambi prorogati fino al 31/12/2022, escludono, per la diversa natura della funzione, l’estensibilità anche ai Direttori generali in questione;

- il decreto legislativo 171/2016 in materia di dirigenza sanitaria riguarda esclusivamente norme relative ai criteri di selezione per le cariche e non fa riferimento alcuno alle condizioni soggettive dei candidati (articolo 4: in riferimento alle cause di inconferibilità e incompatibilità, si applicano le disposizioni vigenti).

Rilevato, inoltre, che da recenti articoli di stampa risulta che nella medesima situazione siano anche alcuni Direttori amministrativi e sociosanitari delle ULSS venete.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri

interrogano il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

- se la Regione fosse stata tempestivamente messa a conoscenza del collocamento in quiescenza dei dirigenti ULSS;

- se la Regione, considerato che i dirigenti in questione erano, fin dalla nomina, prossimi alla pensione, abbia disposto verifiche d’ufficio sull’eventuale cambio di status e se, in generale, questa verifica venga predisposta per tutti i manager pubblici;

- se la Regione abbia accertato che l’importo complessivo erogato ai Direttori generali a titolo di compenso e di pensione sia inferiore al limite massimo previsto dalla normativa vigente e quali eventuali azioni correttive sono state intraprese;

- se la proposta di sospensione dell’erogazione del compenso avanzata dai Direttori generali interessati sia stata accolta dalle Aziende sanitarie;

- se la Regione abbia opportunamente valutato l’impatto di questa situazione sulla validità degli atti sottoscritti dai Direttori generali dopo il loro collocamento in quiescenza;

- se si configuri possibile danno erariale in capo all’amministrazione regionale per l’erogazione di compensi non dovuti ai Direttori generali in quiescenza.

- se l’amministrazione regionale abbia verificato o intenda verificare la sussistenza di simili condizioni relative alla posizione di altri dirigenti dell’amministrazione regionale.